Il Sole 24 ORE

DIRETTORE RESPONSABILE
Guido Gentili

VICEDIRETTORI:
Roberto Bernabò (sviluppo digitale e multimediale), Jean Marie Del Bo, Alberto Orioli, Alessandro Plateroti

CAPOREDATTORE CENTRALE: Roberto Iotti

CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA: Giorgio Santilli

UFFICIO CENTRALE: Fabio Carducci (vice Roma), Balduino Ceppetelli, Giuseppe Chiellino, Laura Di Pillo, Federico Momoli

SEGRETARIO DI REDAZIONE: Mattia Losi

LUNEDÌ: Marco Mariani, Franca Deponti (vice caporedattore)

UFFICIO GRAFICO CENTRALE: Adriano Attus (creative director), Francesco Narracci (art director)

RESPONSABILI DI SETTORE: Marco Alfieri (Online), Luca Benecchi (Impresa & Territori), Luca De Biase (Nova24), Maria Carla De Cesari (Norme & Tributi), Marco Ferrando (Finanza & Mercati), Attilio Geroni (Mondo), Laura La Posta (Rapporti24), Christian Martino (Plus24), Francesca Padula (Moda24), Stefano Salis (Commenti e inchieste), Giovanni Uggeri (Casa24)

SOCIAL MEDIA EDITOR: Michela Finizio, Marco lo Conte (coordinatore), Vito Lops, Francesca Milano

GRUPPO 24 ORE

PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 Ore S.p.A.
PRESIDENTE: Giorgio Fossa
VICE PRESIDENTE: Carlo Robiglio
AMMINISTRATORE DELEGATO: Franco Moscetti

ANNA GODEASSI

I DIVORZI DEGLI ALTRI

Se in Europa l'assegno all'ex viene «filtrato» dal bisogno

di **Marina Castellaneta**

La partita sulla quantificazione dell'assegno di divorzio dovuto da un coniuge all'ex partner, che si concluderà (forse), in Italia, con la sentenza delle Sezioni unite civili attesa tra poche settimane, è stata già giocata in altri Stati. Con importanti cambiamenti di rotta e con il passaggio, diffuso in molti Paesi membri dell'Unione europea, dalla valutazione del tenore di vita antecedente allo scioglimento del matrimonio (non più un dogma) alla semplice considerazione dello stato di bisogno.

Certo, in Europa mancano sistemi uniformi con criteri unici per stabilire come fissare l'importo, anche perché in molti ordinamenti è diffusa la prassi degli accordi prematrimoniali.

Il vuoto normativo dipende in larga parte dalla circostanza che le convenzioni internazionali, da quelle dell'Aja a quella di New York così come i regolamenti dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile si occupano, per lo più, di questioni legate all'individuazione del giudice competente, del riconoscimento di sentenze e atti stranieri e di questioni internazionalprivatistiche. Con la conseguenza, così, che ogni ordinamento predispone il proprio arsenale giuridico in base alle scelte di politica legislativa nazionale.

Un'armonizzazione del diritto interno e, quindi, dei criteri, non si è avuta neanche con i regolamenti Ue in materia di cooperazione giudiziaria civile relativi alla famiglia. Non aiuta il regolamento 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale che, sulle obbligazioni alimentari (nozione di ampia portata grazie alla giurisprudenza della Corte Ue), prevede che la disciplina sia dettata dalle norme di conflitto applicabili nello Stato membro partecipante interessato. L'articolo 1, d'altra parte, esclude dal proprio ambito di applicazione sia gli effetti patrimoniali del matrimonio sia le obbligazioni alimentari. Né soccorre il regolamento 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Così gli Stati hanno discipline variegate e sono anche sottoposti a variazioni di orientamenti giurisprudenziali come è successo per l'Italia. Con principi che una volta consolidati possono essere rimessi in gioco (per un esame dei vari Paesi si veda il sito predisposto dall'Unione europea https://e-justice.europa.eu/).

In Francia, l'articolo 270 del Codice civile prevede che il giudice possa decidere una misura di compensazione forfettaria tenendo conto della disparità che lo scioglimento del matrimonio produce. E lo stesso giudice può decidere, per ragioni di equità, di non far corrispondere nulla e, questo, anche nei casi di colpa del coniuge che avrebbe diritto al mantenimento. Se poi l'ex coniuge versa in stato di bisogno, anche per motivi di salute, il giudice può fissare una sorta di vitalizio per far fronte alle necessità. Un orientamento, quindi, seppure mitigato da alcuni accorgimenti, che spinge verso l'abbandono della valutazione del tenore di vita precedente allo scioglimento del matrimonio.

La modifica introdotta in Germania nel 2008 segue questa strada ed è ancora più netta: da un sistema in cui il differente tenore di vita influenzava la corresponsione del mantenimento, si è passati, con la riforma del 2008, a un meccanismo che valuta lo stato di bisogno e che prevede l'assegno di mantenimento solo per un periodo limitato di tempo e in presenza di uno stato di necessità rappresentato da motivi di salute o altri insuperabili ostacoli. Accantonato, così, il principio della valutazione del tenore di vita.

In alcuni Stati, contano anche altri fattori come la durata del matrimonio e la presenza dei figli (Paesi Bassi). In Spagna, il mantenimento prende in considerazione le diverse capacità economiche delle parti. Nei Paesi scandinavi la regola generale è che ogni coniuge provveda al proprio mantenimento con la possibilità, però, per il giudice di applicare un pagamento forfettario se sussiste uno stato di bisogno. In Svezia, in particolare, l'assegno divorzile, che è limitato nel tempo, ha un massimo fissato nella legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Informazioni sociali ancora poco puntuali

VALORI IN CORSO

di **Elio Silva**

La disponibilità di informazioni sulle attività e i bilanci degli enti non profit non solo influisce sulla propensione alle donazioni, ma può modificare in maniera anche rilevante i flussi erogativi.

Quella che, a prima vista, potrebbe sembrare un'ovvietà visto che siamo immersi nella società dell'informazione, dove tutti i processi decisionali avvengono a misura e in funzione delle relative conoscenze disponibili, è in realtà un obiettivo da conquistare per la maggior parte delle organizzazioni. Il fatto di operare a fin di bene e secondo criteri solidaristici induce ancora oggi molti enti del Terzo settore a non dare rilievo strategico alla qualità e tempestività delle informazioni rilasciate, nel presupposto che i benefattori siano comunque fiduciosi e motivati.

Né si può dire che la pubblica amministrazione abbia fatto della trasparenza dei dati sulle associazioni un cavallo di battaglia: le pur scarse e datate informazioni sono disseminate in una giungla di registri. E gli elenchi sui destinatari del 5 per mille, che pure l'agenzia delle Entrate rende ora noti con minore ritardo rispetto ai 36 mesi del passato, arrivano comunque fuori tempo massimo per orientare le scelte del contribuente da un anno all'altro. Nemmeno gli scandali legati all'utilizzo indebito di agevolazioni fiscali o a vere proprie truffe, che periodicamente salgono alla ribalta delle cronache, hanno prodotto una tempestiva risposta immunitaria da parte del sistema pubblico.

Se, dunque, non ci si accontenta dei riti auto-assolutori e si assume come prioritario il principio di trasparenza e di qualità dell'informazione anche per gli enti non profit, così come per tutte le altre organizzazioni pubbliche e private, ecco che l'aspettativa intorno alle norme d'attuazione della riforma del Terzo settore assume un significato del tutto particolare. I decreti legislativi approvati nel 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge 106/16, ora in attesa di svariati decreti regolamentari, hanno introdotto innovazioni profonde, che possono realmente rappresentare una svolta storica. Basti ricordare il Codice unico e, al suo interno, la previsione di un Registro unificato per gli enti di Terzo settore, così come gli obblighi di trasparenza introdotti nel provvedimento sul 5 per mille.

A dimostrare quanto sia fondamentale e urgente una svolta sull'accessibilità e la tempestività delle informazioni giunge ora anche una ricerca sul campo, coordinata dagli economisti Leonardo Becchetti, Vittorio Pelligra e Tommaso Reggiani e recentemente pubblicata su una rivista accademica internazionale. Lo studio, condotto su un campione rappresentativo dei contribuenti della Sardegna, ma in base a criteri validi anche per l'universo nazionale, ha analizzato il variare delle scelte sul 5 per mille in funzione delle informazioni sui fondi assegnati alle singole organizzazioni negli anni precedenti, e a seconda dell'esistenza o meno di un tetto alle elargizioni. Senza entrare nel merito dell'indagine, si può riassumere il risultato in un dato: quando è nota al contribuente la raccolta effettiva degli enti nell'anno precedente, la disponibilità a esercitare in modo attivo l'opzione del 5 per mille cresce, e la scelta dei donatori si sposta significativamente dalle organizzazioni più gettonate a quelle più piccole, con un effetto redistributivo spontaneo. Quando, al contrario, la stima sugli incassi è lasciata all'immaginazione del contribuente, la distribuzione delle opzioni si divide in parallelo tra grandi e piccoli enti, mentre la consapevolezza dell'esistenza di un tetto riduce la propensione a donare.

Lo studio dimostra, così, i significativi effetti dell'informazione sociale e l'influenza delle scelte fatte dagli altri cittadini, desumibili dalle somme raccolte negli anni precedenti. «Il fatto che siano resi noti tempestivamente i beneficiari del 5 per mille – osserva Leonardo Becchetti, docente di Economia politica a Roma Tor Vergata – può avere un impatto considerevole sull'utilizzo dei 500 milioni assegnati annualmente al non profit. In particolare, può favorire un trasferimento delle assegnazioni dalle grandi associazioni, già destinatarie di somme rilevanti, alle medio-piccole e, in tal modo, agevolare un maggiore pluralismo nell'offerta di beni e servizi».

Il valore delle tesi empiricamente dimostrate è, inoltre, più generale, perché può applicarsi in tutta la sfera di attività delle organizzazioni. Il Terzo settore e la Pa che ne mantiene il monitoraggio hanno quindi l'obbligo di assegnare nuova centralità all'informazione sociale degli enti.

ext.elio.silva@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA. I CONTRIBUENTI E L'INCERTEZZA DEL DIRITTO

Alla lotteria dei verdetti tributari

Il caso delle partite Iva ripropone gli esiti paradossali del processo fiscale

di **Valentina Maglione**

Una contestazione sui redditi dichiarati, una richiesta di rimborso o di compensazione negata, la notifica di un accertamento o di una cartella di pagamento. È da situazioni come queste che si innesca il contenzioso tra contribuenti e Fisco di fronte alle commissioni tributarie. Si tratta di liti dall'esito spesso imprevedibile. Infatti, se si analizzano le decisioni dei giudici fiscali, è facile imbattersi in orientamenti contrastanti, che a volte non ritrovano l'uniformità neppure dopo che a pronunciarsi sono state la Corte di giustizia Ue o la Cassazione.

Non è solo una questione territoriale. È vero, infatti, che sono frequenti le difformità tra le decisioni delle 103 commissioni tributarie provinciali e delle 21 regionali. Ma accade anche che i giudici di una stessa commissione propendano per soluzioni differenti. Un fenomeno che, secondo Antonio Damascelli, presidente di Uncat (l'Unione nazionale camere avvocati tributaristi), «mina la certezza del diritto, crea confusione e incertezza tra gli operatori e ha l'effetto di generare ulteriore contenzioso», fino a ingolfare la Cassazione: nel 2017 le cause tributarie all'esame della Suprema corte hanno raggiunto la percentuale record del 49% del totale.

In questo contesto è emblematica la vicenda del recupero del credito Iva da parte dei contribuenti che non hanno presentato (per ragioni non fraudolente) la dichiarazione. Il tema è stato messo a fuoco proprio da Uncat e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel corso di quattro incontri formativi per avvocati e magistrati tributari.

La questione riguarda gli oltre 6 milioni di titolari di partita Iva. A questi contribuenti i giudici spesso negano la possibilità di riportare in avanti i crediti maturati in annualità in cui la dichiarazione Iva non è stata presentata, riconoscendo così efficacia sostanziale (e non solo formale) al documento. Questo benché la Corte di giustizia Ue già nel 2014 abbia affermato il principio per cui il recupero del credito deve essere riconosciuto se il contribuente che lo richiede soddisfa i requisiti sostanziali, anche se mancano alcuni obblighi formali. A livello nazionale, la giurisprudenza della Cassazione è oscillata fino al settembre del 2016, quando, con le sentenze 17757 e 17758 a Sezioni unite, ha affermato che il diritto a detrarre l'Iva pagata in più non può essere negato solo perché manca la dichiarazione annuale, se si prova l'esistenza dei requisiti sostanziali: che gli acquisti sono assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili.

Una presa di posizione netta, a cui però le commissioni di merito non sempre si sono allineate. Dall'analisi fatta da Uncat sulla giurisprudenza delle commissioni tributarie dei distretti di Milano, Napoli e Catania, è emerso un quadro variabile. A partire da Milano, dove le desioni delle commissioni provinciali rese tra il 2011 e il primo semestre 2017 sono spaccate, con il 38% che ha ammesso il diritto alla detrazione e il 33% che l'ha escluso. Se poi nella giurisprudenza campana si riscontra una maggiore adesione ai principi affermati dalle Sezioni unite, nel distretto di Catania coesistono indirizzi divergenti.

Il fenomeno affonda le radici in un sistema che «deve cambiare in profondità», afferma Damascelli. Il modello attuale, con le commissioni tributarie composte in parte da magistrati togati (che si occupano per lo più non di questioni fiscali o a riposo) e da onorari (tra cui funzionari e professionisti) «va superato: occorre puntare - prosegue - a un giudice professionale, non part time, terzo e imparziale».

È innegabile che «non tutte le corti abbiano lo stesso livello di preparazione: per questo stiamo lavorando sulla formazione», spiega Mario Cavallaro, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'organo di autogoverno dei magistrati tributari. «Ma le cause degli orientamenti divergenti - continua - sono varie: dalla non univocità della stessa Cassazione in alcune vicende alla scarsa chiarezza delle norme fiscali, fino alle lacune nei massimari di merito, che potrebbero offrire una guida ai giudici». Su quest'ultimo fronte qualcosa si sta muovendo: alcune commissioni tributarie stanno rilanciando gli uffici del massimario e la direzione della giustizia tributaria del ministero dell'Economia ha siglato un protocollo con il Consiglio nazionale dei commercialisti per creare una struttura permanente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORIENTAMENTI DIVERGENTI

La Corte di giustizia Ue
■ In base alla giurisprudenza comunitaria (sentenza dell'11 dicembre 2014 nella causa C-590/13) il diritto a recuperare il credito Iva spetta al contribuente che abbia rispettato gli obblighi sostanziali, anche se alcuni obblighi formali sono stati omessi

La Cassazione
■ La giurisprudenza di legittimità italiana, nonostante l'orientamento Ue, ha dato per alcuni anni risposte divergenti al quesito se sia possibile riportare in avanti i crediti Iva maturati in annualità nelle quali è stata omessa, per motivi non fraudolenti, la dichiarazione Iva. Si tratta di un modello in cui i titolari di partita Iva indicano le operazioni attive e passive effettuate nel corso dell'anno precedente. Nel 2016, però, con le sentenze 17757 e 17758 rese a Sezioni unite, la Cassazione ha affermato che la mancanza della dichiarazione Iva può essere superata se si prova il credito

Le commissioni tributarie
■ A oggi, le commissioni tributarie non hanno un orientamento uniforme. In base all'indagine svolta da Uncat (Unione nazionale camere avvocati tributaristi), le pronunce sul tema del rimborso del credito Iva rese dai collegi dei distretti di Milano, Napoli e Catania continuano a oscillare tra il riconoscimento di un valore sostanziale o solo formale alla dichiarazione Iva

INTERVENTO. LA PROFESSIONE NON FA PIÙ PRESA SUI GIOVANI E PENALIZZA ANCORA LE DONNE

L'avvocato cerca una laurea che specializzi di più

di **Giovanni Lega**

I dati sulla avvocatura recentemente diffusi dalla Cassa nazionale forense hanno dipinto un quadro che offre molteplici spunti di analisi e riflessione.

Nonostante si assista a una crescita rallentata rispetto al passato, gli avvocati sono tantissimi: 242 mila (erano 87 mila nel 1996), in media quattro ogni mille abitanti. Ed è una attività che attira sempre meno giovani, sconfortati da una professione che non è stata in grado – fino ad ora – di tenere il passo con il mondo che cambia (l'età media è aumentata di circa 3 anni in soli dieci anni, passando dai 42 del 2007 agli attuali 45).

Aumentano le avvocate, soprattutto nelle fasce più giovani (erano solo il 7% del totale nel 1981, sono oggi il 50%), ma i loro redditi restano sensibilmente inferiori a quelli dei loro colleghi (circa il 43% di quello dei colleghi uomini): nel 2016 il reddito medio dichiarato dagli uomini è stato di 52.729 euro contro i 23.115 euro dichiarato dalle donne. Dati che, sotto altro profilo, sono stati rilevati anche da Asla Women, che – sulla base di proprie rilevazioni interne – da tempo monitora la percentuale di avvocate nelle posizioni di vertice degli studi legali associati: negli ultimi anni il numero di avvocate socie negli studi membri è passato dal 16,9% del 2013 al 24,7% del 2016 e il discrimine più netto si avverte nel passaggio a *equity partner* con solo il 20,40% di avvocate nel 2016.

Un quadro sicuramente poliedrico che ci porta a riflettere sulle prospettive e sulle opportunità che hanno i giovani professionisti che, oggi, si affacciano al mondo della avvocatura. Quali sono le sfide che si trovano a dover affrontare? Quali i percorsi di formazione, aggiornamento e crescita?

Sono alcune delle domande che avremo modo di affrontare nella prima edizione dell'evento «Asla. Diritto al Futuro» – una giornata di conferenze e dibattiti per discutere e confrontarsi sui grandi temi dell'innovazione e sulla professione del domani – organizzato dall'Associazione studi legali associati il prossimo 18 maggio a Milano: non possiamo sapere con precisione come sarà tra cinquant'anni l'avvocatura, ma è doveroso cogliere e riflettere – fin da subito, tutti insieme – sui trend che stanno cambiando il mondo e anche una professione che, praticamente, è rimasta immutata da secoli.

Fondamentale è, secondo me, partire da una analisi sul ruolo delle università, che, in sinergia col mondo professionale, dovrebbero creare percorsi specializzanti in grado di far entrare i giovani nel mondo del lavoro a un'età in linea con quella degli altri paesi internazionali. Giovani formati non solo con preparazioni giuridiche, ma aperti a competenze di gestione manageriale, tecnologia, digitale, intelligenza artificiale, valori che – come nelle aziende nostre clienti – acquisiscono sempre più significato anche per l'avvocatura: così come è realtà il mondo dell'Industria 4.0, credo che si possa affermare che anche negli studi legali si sia alle soglie dei Servizi 4.0.

Un mondo che – esattamente come per le industrie – richiede specializzazione, investimenti e visione, al fine di creare piattaforme, database e servizi comuni, nella consapevole certezza che tecnologia, innovazione e intelligenza artificiale non provocheranno – come ritengono luoghi comuni – l'eliminazione dei professionisti, ma consentiranno all'essere umano di sveltire procedure routinarie, lasciandogli maggior tempo da dedicare a servizi a valore aggiunto e a consulenze strategiche.

Il nostro auspicio è di far toccare con mano ai giovani che, anche per il mondo dei servizi legali, valgono le parole di Marcel Proust, che nel suo capolavoro scriveva: «Il vero viaggio della scoperta non sta nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi». Il mondo dell'avvocatura ha bisogno dello sguardo fresco, profondo ed entusiasta dei giovani.

Presidente Asla (Associazione studi legali associati)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci anni di cambiamenti

GLI ISCRITTI ALL'ALBO
Gli avvocati in Italia

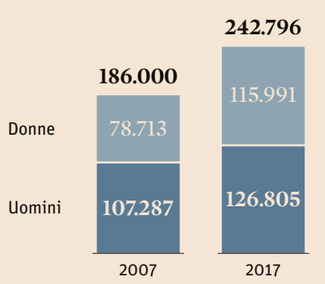

IL VOLUME D'AFFARI
Iscritti alla Cassa, valore annuo rivalutato
In migliaia di euro

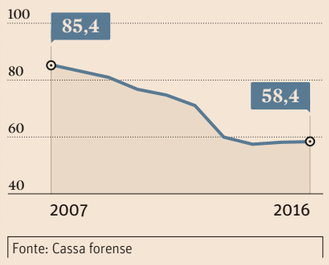

Fonte: Cassa forense

PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 ORE S.p.A.

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE:
via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 023022.1 - Fax 0243510862

AMMINISTRAZIONE: via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

REDAZIONE DI ROMA: piazza dell'Indipendenza 23b/c - 00185 - Tel. 063022.1 Fax 063022.6390 - e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com

PUBBLICITÀ: Il Sole 24 ORE S.p.A. - SYSTEM

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano Tel.023022.1 - Fax023022.214 - e-mail:segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

© Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione.

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Progetto Lavoro, via Lario, 16 - 20159 Milano, telefono (02 o 06) 3022.2888, fax (02 o 06) 3022.2519, ci si può rivolgere per i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03.
Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

MODALITÀ DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO: prezzo di copertina in Italia €1,50 dal martedì al venerdì, €2 per le edizioni di sabato e domenica e lunedì. Abbonamento Italia 359 numeri del quotidiano in versione cartacea e digitale: €400,00 comprensivo di contributo spese di consegna (postale o in edicola). L'abbonamento Italia non comprende i magazine "IL – Intelligence in Lifestyle" e "How to spend it". Per l'abbonamento estero Europa, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l'abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com oppure via FAX al N. 023022.2885, oppure per POSTA a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. / LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. Altre offerte di abbonato sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ilsole24ore.com/offerte. Non inviare denaro. I nuovi abbonati riceveranno un apposito bollettino postale già intestato per eseguire il pagamento. La sottoscrizione dell'abbonamento dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi del Gruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. Potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi al Database Marketing de Il Sole 24 ORE. Informativa ex D.Lgs. n.196/03 - Il Sole 24 ORE S.p.A. Titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/03 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Database Marketing, Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del quotidiano e per l'invio di materiale promozionale.

SERVIZIO ABBONAMENTI: Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Fax 023022.2885 - Email: servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com.

SERVIZIO ARRETRATI PER I NON ABBONATI: (non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 12 mesi dalla data odierna): inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.cortesia@ilsole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02 30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02 opp 06 3022.2519. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio del prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le istanze relative ad edizioni più vecchie di 12 mesi dalla data odierna.

STAMPATORI: Il Sole 24 ORE S.p.A., via Busto Arsizio, 36 - 20151 Milano e via Tiburtina Valeria, Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) - Stampa Quotidiana S.r.l., via Galileo Galilei 280/A - 40059 Località Fossatone, Medicina (BO) - Stampa Quotidiana S.r.l. "Sassari" - zona industriale Predda Niedda, strada 47 n. 4 - 07100 Sassari (SS) - S.e.s. Società Editrice Sud S.p.A., contrada Lecco s./n. - 87036 Rende (CS) - B.E.A. Printing BVBA, Rue de Bosquet, 16 - zona industriale 1400 Nivelles (Belgio).

DISTRIBUZIONE ITALIA: m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 022582.1

Certificato Ads n. 8472 del 21-12-2017
Registrazione Tribunale di Milano n. 322 del 28-11-1965
La tiratura del Sole 24 Ore di oggi 16 Aprile 2018 è stata di 107.833 copie